COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 715

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 715

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore CARELLI: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3481) 715

PRESIDENTE 715, 717, 718

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 718

BO 717

PREARO, *Relatore* 715

Votazione segreta:

PRESIDENTE 719

La seduta comincia alle 11,40.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Armani e De Leonardis.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Bontade, Pennacchini, Iozzelli, Nucci, Turnaturi, Merenda e Semeraro sostituiscono, rispettivamente, i deputati Bonomi, Ceruti Carlo, Fornale, Franzo, Negrari, Pucci Ernesto e Truzzi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Carelli: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1966.

Il relatore, onorevole Prearo, ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è ormai noto, la *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1963 pubblicava il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, definite comunemente « norme per la disciplina dei vini tipici italiani ». Tale decreto venne accolto con molto favore dal mondo dell'agricoltura, particolarmente dai produttori appartenenti alle zone dei vini di origine, per-

ché, come è noto, si attendeva da oltre 60 anni un provvedimento per la disciplina di così importante e delicata materia.

Il decreto stabilisce all'articolo 17 la costituzione di un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, Comitato che è composto da 29 membri designati dai Ministeri dell'agricoltura, dell'industria, del commercio con l'estero, dall'Accademia della vite e del vino; di esperti in materia di viticoltura ed enologia di ogni parte d'Italia; e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'agricoltura.

Il Comitato così composto, agisce nell'interesse dello Stato, è un organo permanente di consulenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I suoi compiti sono fissati dagli articoli 18 e 19 del decreto e precisamente: *a*) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini e denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »; *b*) promuove di propria iniziativa – qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti camere di commercio, industria e agricoltura – i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » o « controllata e garantita »; sentito il parere del Comitato regionale dell'agricoltura; *c*) collabora con i competenti organi statali per l'osservanza del decreto presidenziale e dei disciplinari di produzione relativi ai vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »; *d*) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto; *e*) interviene in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine controllata » o « controllata e garantita », nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali e può avvalersi a tal fine della collaborazione dei Consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto; *f*) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengono ad esso affidati nel campo della sua attività istituzionale; per l'attuazione del presente decreto e per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici. Il Comitato nazionale può chiedere il parere delle Camere di commercio territorialmente competenti in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione « controllata » o « controllata e garantita ». Il disciplinare oggetto di esame da parte del Comitato, è un documento allegato alle domande della zona richiedente il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » o « controllata e garantita » che contiene: *a*) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine del vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa; *b*) indicazione della zona di produzione; *c*) indicazione della produzione media annuale del vino; *d*) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono; *e*) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie; *f*) indicazioni delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche.

Al Comitato è demandato anche il compito previsto all'articolo 21 del decreto di esprimere il proprio parere sugli incarichi che il Ministero dell'agricoltura può affidare ai consorzi volontari per la tutela dei vini, come pure sulla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti all'articolo 7 il cui prezzo è stabilito in lire 3 per litro. È prevista la riscossione di alcuni milioni, i quali affluiranno nelle casse dello Stato come previsto nell'ultimo comma dell'articolo 7.

Il Comitato nazionale è stato riunito per la prima volta il 24 aprile 1964, sotto la Presidenza del Ministro dell'agricoltura; poi, essendo stato nominato presidente con decreto interministeriale, il professor Giovanni Dalmasso, si è regolarmente spesso riunito e le convocazioni a tutto il 30 ottobre 1966 sono state 17.

Dal mese di dicembre 1964 – iniziatasi la trasmissione, da parte del Ministero dell'agricoltura, dei primi gruppi di domande di riconoscimento della denominazione di origine di alcuni vini sulle quali, il Comitato esprime il proprio parere e formula le conseguenti proposte dei disciplinari di produzione – sono state nominate alcune commissioni composte da componenti del Comitato, per l'istruttoria preliminare delle pratiche stesse.

Tali commissioni hanno eseguito sopralluoghi ed indette audizioni pubbliche d'interessati, onde documentarsi nel miglior modo possibile per l'estensione del parere del Comitato.

Hanno operato e stanno operando ben undici commissioni per l'istruttoria delle domande relative a circa numero 70 vini tra i più importanti d'Italia, concernenti le regio-

ni: Piemonte, Toscana, Emilia, Lazio, Campania, Lombardia, Marche, Veneto.

Ogni Commissione è composta in media da tre a sette membri delegati a rappresentare, nei contatti locali, il Comitato nazionale.

Il lavoro finora svolto dalle Commissioni è consistito: 1) nell'esame, approvazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei seguenti decreti del Presidente della Repubblica che riconoscono definitivamente le denominazioni dei vini di origine controllata Vernaccia di San Giminiano, Est-Est-Est di Monte Fiascone, Ischia bianco, Ischia rosso, Ischia superiore, Frascati, Prunello di Montalcino, Bianco di Pitigliano, Borlaresco, Barolo, Trebbiano di Aprilia, Sangiovese di Aprilia, Merlot di Aprilia. Inoltre il Comitato ha esaminato ed espresso pareri favorevoli (si attendono i relativi decreti presidenziali) sui seguenti vini: Asti spumante, Moscato d'Asti spumante, Chianti, Chianti classico, Gutturali dei Colli piacentini, Elba bianco, Elba rosso, Albano di Romagna; Vino nobile di Montepulciano, Gallinara, Lugana, Verdicchio di Matelica.

Ha espresso anche parere favorevole di massima, ma attende perfezionamenti di rito su 12 vini. Sono ancora in esame sei vini. Ha espresso parere negativo per 16 vini.

Riepilogando: il lavoro svolto e i risultati ottenuti al 30 ottobre 1966 in 17 riunioni del Comitato è il seguente: 10 decreti del Presidente della Repubblica con i quali si approvano altrettanti disciplinari di produzione per n. 14 vini; n. 14 denominazioni « controllate riconosciute » nei 10 decreti presidenziali; n. 8 denominazioni « controllate » approvate dal Comitato nazionale, i cui pareri e relative proposte di disciplinare sono già stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*; n. 4 denominazioni « controllate » approvate dal Comitato nazionale, i cui pareri e relative proposte di disciplinare non sono ancora stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*; n. 12 denominazioni « controllate » approvate dal Comitato nazionale che si è riservato ulteriori accertamenti per la formulazione delle relative proposte di disciplinare; n. 6 denominazioni « controllate » non ancora approvate dal Comitato nazionale che si è riservato ulteriori accertamenti sulle stesse e per la eventuale formulazione delle proposte di disciplinare di produzione; n. 16 denominazioni non ammesse alla categoria delle « controllate », secondo il parere negativo del Comitato nazionale, già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; n. 3 denominazioni non ammesse alla categoria delle « controllate », secondo il parere negativo del Comitato nazionale, non ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il lavoro svolto dal Comitato è stato vivamente apprezzato oltre che dalla zona interessata ai problemi del vino, dal Ministro dell'agricoltura il quale ebbe così ad esprimersi: « Purtroppo, se il Comitato è stato veramente zelante nel dare piena ed immediata applicazione al decreto, così non è stato il Governo nei confronti dei componenti del Comitato stesso, tanto che ad un certo momento è stato costretto a sospendere l'accettazione delle domande e l'esame dei disciplinari per il mancato finanziamento del Comitato, delle proprie attività istituzionali e delle segreterie ».

Il lavoro è stato eseguito completamente a carico dei singoli componenti alcuni dei quali da tempo disertano le sedute; non è possibile infatti chiedere ai componenti che sono tecnici od operatori economici, di eseguire a proprie spese trasferte, studi, prelievi di campioni, sopralluoghi, ecc.

Ecco la ragione della presentazione della proposta di legge del senatore Carelli n. 3481 avente per oggetto: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini », approvata ad unanimità da tutte le parti politiche della Commissione dell'agricoltura del Senato il 6 ottobre 1966 e trasmessa alla Camera l'11 ottobre 1966.

Il 12 ottobre il Presidente del Comitato nazionale professor Dalmarso inviava al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione finanze e tesoro e al nostro Presidente una lettera con la quale ribadisce i concetti sopra esposti e la comunicazione della sospensione dell'attività del Comitato stesso.

Poiché non esistono obiezioni da parte della Commissione di bilancio della Camera invito i colleghi ad approvare con urgenza la proposta di legge Carelli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BO. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole rappresentante del Governo proprio in ordine al decreto ministeriale e al grave disagio in cui si vengono a trovare le cantine sociali, che, non potendo contare su questi prestiti, sono alle prese con una situazione di particolare difficoltà. In altre parole vorrei sapere se il Governo sia in grado di fornire una assicurazione nel senso che gli istituti finanziari possano seguire un certo orientamento nell'erogazione dei contributi senza dare un ulteriore giro di vite alla concessione dei prestiti, così come si è verificato l'anno scorso.

Un'altra questione si riferisce direttamente al lavoro svolto dal Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. Per molti vini, come ad esempio il Barbera piemontese, si pone l'opportunità di elaborare una disciplina specifica in modo da garantire l'effettiva consultazione dei produttori interessati, evitando che siano soltanto determinati consorzi a proporre detta disciplina; consorzi spesso legati ad interessi estranei e privi di una larga consultazione con le cantine sociali.

La tendenza attuale, infatti, è quella di marginalizzare sempre di più l'apporto delle cantine sociali sul piano della distribuzione dei prodotti. Quindi, noi riteniamo che anche in sede di Comitato regionale dell'agricoltura si possa dare il giusto orientamento perché le cose si facciano nel modo migliore.

Abbiamo assicurato i fondi al Comitato: facciamo sì che anche l'orientamento sia tale da garantire il massimo di produzione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste*. Come ella sa, il Piano verde, per effetto delle utili ed importanti discussioni avvenute in Parlamento e delle altrettanto utili modifiche che i due rami del Parlamento hanno ritenuto di apportarvi, ha concluso l'*iter* legislativo, con un certo ritardo rispetto alle nostre stesse speranze e previsioni. Tutto questo indubbiamente ha spostato nel tempo l'applicazione del provvedimento stesso. Comunque, ciò premesso, desidero assicurarle che solleciterò gli organi competenti della mia amministrazione in ordine a quanto ella ha richiesto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli; non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di accertamento tecnico, all'effettuazione di indagini ritenute opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di gettoni di presenza, di indennità e rimborsi per le missioni effettuate dai suoi componenti e dal Segretario all'interno o all'estero, nonché quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 160 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1969, la spesa di lire 50 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A modifica del disposto del penultimo comma del decreto ministeriale 7 gennaio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1964, n. 94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonché al Segretario di esso, è dovuto un gettone di presenza di lire 5.000 per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari statali con qualifica di direttore generale. Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in servizio effettivo od a riposo spetta l'indennità competente al grado acquisito.

Al pagamento dei gettoni di presenza, indennità ed altre spese inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato; alla spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1967 si provvede mediante corispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:.

Senatore Carelli: « Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » (3481):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bo, Bontade Margherita, Gerbino, Gombi, Imperiale, Iozzelli, Loreti, Magno, Marras, Mengozzi, Merenda, Nucci, Pala, Pennacchini, Prearo, Radi, Rinaldi, Scarascia Mugnozza, Sedati, Semeraro, Sereni, Stella, Turnaturi, Zucalli.

Sono in congedo:

Armani e De Leonardis.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO